



TRIBUNALE DI FERRARA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [redacted] 2019 promossa da:

[redacted]

Ricorrente

contro

[redacted]

Resistente

PUBBLICO MINISTERO

Intervenuto

Il Giudice dott. Paolo Sangiuolo ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

II GI

In merito all'istanza di revisione, osserva che all'esito della C.T.U. [redacted] è espressa in modo perentorio:

In sostanza, è senza dubbio il Sig. [redacted] il genitore dimostratosi maggiormente in grado di tutelare il rapporto tra il figlio e l'altro genitore, criterio questo da ritenersi fondamentale nelle valutazioni in tema di affidamento dei figli.

Purtroppo la situazione venutasi a creare tra padre e figlio e il plateale rifiuto di costui di frequentare (e addirittura vedere) il genitore non consentono di ipotizzare a breve una ripresa serena e continuativa dei loro rapporti.

D'altra parte non è neppure ipotizzabile mantenere un affido condiviso alla luce del comportamento screditante e ostativo materno. Riguardo alla figlia minore [redacted] va rimarcato che si tratta di una bambina con atteggiamenti adultizzati, istrionica, che necessita di regole certe e condivise e che non sia percepita come ingestibile in quanto affetta da "un protagonismo innato" (espressione utilizzata dalla madre per descriverne il carattere).

In considerazione di tutto ciò, a parere della sottoscritta, il minore [redacted] dovrebbe essere affidato ai Servizi Sociali mantenendo la collocazione presso i nonni materni.

Per quanto attiene la figlia minore [redacted] la soluzione più idonea a garantirle il benessere psicologico e una crescita psicoaffettiva ed emotiva equilibrata dovrebbe essere l'affido super-esclusivo al padre.

La difesa della ricorrente non ha contestato le risultanze dell'indagine e si è limitata ad eccepire la tardività del deposito delle note di trattazione, circostanza irrilevante sia per la non perentorietà del termine sia perché l'istanza di revisione non è soggetta ad alcuna decadenza.

In parziale ed ulteriore modifica del provvedimento presidenziale si dispone: l'affidamento del minore [redacted] al Servizio Sociale di Ferrara, con collocazione presso i nonni materni.

Dispone inoltre che il Servizio Sociale affidatario predisponga un percorso neuropsichiatrico e psicoterapeutico finalizzato alla ripresa dei rapporti con il padre.

l'affidamento esclusivo della minore [REDACTED] al padre [REDACTED] con facoltà di adottare autonomamente ogni decisione concernente la figlia, ferme le modalità di frequentazione.

Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del [REDACTED] 2022 dispone che trenta giorni prima dell'udienza le parti depositino le ultime tre dichiarazioni dei redditi.

DISPONE

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta"

ASSEGNA

alle parti termine sino al [REDACTED] 2022 per il deposito telematico delle predette note scritte.

AVVERTE

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Ferrara, 14/11/2021

Il Giudice
Dott. Paolo Sangiuolo